APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N.90 DEL 15/10/2026

CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

RESTANZA

BANDO per la nascita e la continuità imprenditoriale nelle aree interne

Articolo 1 - Finalità

1. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con lo scopo di favorire l'insediamento produttivo nelle aree interne, maggiormente a rischio spopolamento causato anche dalla minore presenza di attività commerciali e di servizi, stanzia apposite risorse per la concessione di contributi a fondo perduto destinati a neoimprese, sia a fronte di spese e investimenti per l'avvio dell'attività, sia per favorire il ricambio generazionale e la continuità imprenditoriale.

Articolo 2 - Operazioni agevolabili e risorse disponibili

1. Possono accedere al contributo le imprese, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, relativamente alle seguenti 2 linee di intervento:
A) Incentivo a favore di nuove imprese, a fronte di spese e investimenti relativi all'avvio dell'attività stessa;
B) Trasmissione di impresa e passaggio generazionale, con contributo da destinare all'impresa subentrante, in caso di subentro in attività esistente e prosecuzione della stessa che dia luogo a creazione di nuova micro o piccola o media impresa.
2. La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di commercio della Romagna è di complessivi euro 200.000,00.
3. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziate inizialmente;
- chiudere il bando anticipatamente in caso di esaurimento delle risorse.

4. Ciascuna impresa potrà presentare una domanda di domanda di contributo relativamente ad una sola linea di intervento. Nell'eventualità che siano presentate più domande, è tenuta in considerazione solo la prima domanda formalmente completa presentata in ordine cronologico.

Articolo 3 - Ammontare del contributo

1. Le agevolazioni di cui al presente bando assumono la forma di contributo a fondo perduto.
2. Per la Linea di intervento A) Incentivo a favore di nuove imprese, l'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 5) non può superare il 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di euro 5.000,00. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è fissato in euro 2.500,00.
3. Per la linea di intervento B) Trasmissione di impresa, il contributo ammonta ad euro 5.000,00 una tantum.
4. In entrambi i casi è riconosciuta una premialità di euro 1.000,00 per le imprese giovanili o femminili.
5. Ai fini del presente bando, la premialità è riconosciuta - una sola volta - alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno le seguenti caratteristiche:
a) Imprese giovanili[1]
- imprese individuali con titolare di età compresa tra 18 e 35 anni;

[1] Per giovani under 35 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni).

- società di persone in cui almeno il 51% dei soci sia costituito da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale sia detenuto da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni;
- società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell'organo di amministrazione sia costituito da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale sia detenuto da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni;

b) imprese femminili
- imprese individuali con titolare donna;
- società di persone in cui almeno il 60% dei soci sia costituito da donne;
- società di capitali in cui almeno i 2/3 delle quote o azioni siano detenute da donne e l'organo di amministrazione sia composto da donne per almeno i 2/3.

Le società con soci persone giuridiche (società di persone, di capitali, cooperative, consorzi) non rientrano nella definizione di imprese giovanili e femminili.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese di tutti i settori ammissibili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013[2], in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere micro, piccola o media impresa, secondo la classificazione contenuta nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003[3]; relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
b) essere imprese regolarmente costituite, iscritte ed "attive" nel Registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna a partire dal 1/1/2026;
c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di regolarizzazione;
d) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135[4];
e) avere sede legale e unità locali ubicate nel territorio dei comuni di:
- per la provincia di Forlì-Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto;
- per la provincia di Rimini: Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio;

f) non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
g) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea di riferimento.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi[5], sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti:

[2] Sono pertanto escluse le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

[3] Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

[4] Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

[5] Decreto legislativo n. 184 del 27/11/2025, pubblicato nella GU n. 286 del 10/12/2025.

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
d) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 3 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
e) rispetto ai quali sia stata disposta la revoca di benefici per dichiarazione mendace, qualora non sia decorso il periodo di due anni decorrenti dall'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'articolo 76, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
f) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione e, per gli specifici requisiti indicati alle lettere da b) a f) del comma 1 e nel comma 2, anche fino alla data di adozione del provvedimento di liquidazione del contributo.
4. Ai fini di cui al comma 3 i soggetti proponenti rendono, in sede di domanda, specifiche dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito al possesso dei requisiti e allegano la documentazione richiesta, per le verifiche previste dall'articolo 8 e dall'articolo 12.

Articolo 5 - Regime di aiuto e cumulo

1. Gli aiuti previsti dal presente bando sono concessi ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) N. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica"[6] non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.
3. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, l'agevolazione è

[6] Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti.
4. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni, anche aventi le caratteristiche di aiuto di Stato, nei limiti della normativa di riferimento, purché non comportino un doppio finanziamento del medesimo costo.

Articolo 6 - Disposizioni specifiche per la Linea di intervento A) "Incentivo a favore di nuove imprese" *(Spese ammissibili)*

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sulla Linea di intervento A) "Incentivo a favore di nuove imprese", le imprese, aventi i requisiti di cui all'art. 4, che abbiano sostenuto o debbano sostenere spese relative all'avvio della propria impresa, da documentare con le modalità specificate nel presente articolo e da riportare nella "scheda incentivo nuove imprese" (da allegare alla domanda).
2. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, purché necessari e funzionali allo svolgimento dell'attività caratteristica;
- acquisto di capi di bestiame destinati alla riproduzione, alla produzione di latte o alla lavorazione/riproduttori;
- parcelle notarili e spese di consulenza relative all'avvio di impresa (ad es. per la redazione del business plan);
- acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti l'attività dell'impresa;
- spese per la realizzazione/implementazione del sito internet aziendale e interventi di cybersicurezza.
3. Non sono, in ogni caso, ammesse le seguenti spese:
- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese inerenti all'immobile (a titolo esemplificativo: acquisto di fabbricati e terreni, locazioni, affitti, utenze, opere murarie, ecc.);
- trasporto, vitto e alloggio;
- dispositivi mobili (es. smartphone e tablet), suscettibili di uso promiscuo;
- adeguamenti a norme di legge;
- spese accessorie, quali commissioni, spese di consegna, materiali di consumo, garanzie;
- spese per forniture di beni o servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività esercitata dall'impresa beneficiaria (ad esempio acquisti di scorte, ecc.);
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e dal coniuge dei soggetti richiamati;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale ed assicurativo.
4. Le spese devono essere giustificate attraverso preventivi di spesa o, in caso di spese già sostenute, con fatture (o altri documenti fiscalmente equivalenti), da allegare tutti alla domanda. In particolare, preventivi e fatture devono:
- essere intestati all'impresa richiedente,
- essere redatti in euro e in lingua italiana (o accompagnati da una sintetica traduzione),
- riportare con chiarezza la descrizione degli interventi realizzato o da realizzare e le singole voci di costo,
- essere non antecedenti al 1° gennaio 2026.
I preventivi, inoltre, dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi.
5. La "scheda incentivo nuove imprese" comprende l'elenco delle spese, redatto assicurando che tutti i dati e le informazioni ivi indicati coincidano con quelli riportati nei documenti presentati a corredo della domanda.
6. In sede di rendicontazione, i preventivi dovranno essere documentati con le relative fatture (o altri

documenti fiscalmente equivalenti), in lingua italiana (o accompagnati da traduzione) ed in euro. Inoltre, ogni documento di spesa dovrà contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi realizzati (fatture parlanti).
7. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:
a) pertinenti e imputabili all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
b) riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili ai sensi del presente articolo;
c) documentate con fatture o altri documenti fiscalmente equivalenti emessi dal 1° gennaio 2026 e non oltre 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione (termine massimo di ultimazione dell'iniziativa);
d) pagate mediante strumenti tracciabili (in particolare, assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito), utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa; i pagamenti in contanti non sono in alcun caso accettati;
e) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili, garantendo un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata.
8. Ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP)[7]. Pertanto, per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, sui documenti di spesa dovrà essere riportato il CUP, che verrà comunicato all'impresa beneficiaria a seguito della concessione del contributo, come ulteriormente specificato all'art. 11.
9. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario. In ogni caso il sostenimento di spese superiori non può comportare un aumento del contributo.

Articolo 7 - Disposizioni specifiche per la Linea di intervento B) "Trasmissione di impresa e passaggio generazionale" *(Operazioni ammissibili)*

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sulla Linea di intervento B) "Trasmissione di impresa e passaggio generazionale", le imprese subentranti, aventi i requisiti di cui all'art. 4, che abbiano avviato e concluso operazioni volte ad assicurare la continuità aziendale, da documentare con le modalità specificate nel presente articolo e da riportare nella "scheda trasmissione di impresa" (da allegare alla domanda).
2. Il soggetto beneficiario può essere persona fisica (impresa individuale) o società nei casi di:
a) conferimento di azienda, sia in caso di conferimento in nuova impresa individuale sia in forma societaria;
b) cessione di quote di società di persone o di capitali che comporti un effettivo riassetto della compagine sociale, tale da determinare una nuova configurazione societaria;
c) successione ereditaria che comporti trasmissione dell'azienda o delle quote sociali ad una nuova compagine sociale costituita dagli eredi;
d) trasferimento/cessione azienda a titolo oneroso con nascita di una nuova impresa, escluse le ipotesi di affitto d'azienda;
e) atto di donazione d'azienda e/o patto di famiglia;
f) eventuali altre ipotesi di trasmissione aziendale in senso lato documentabili secondo le risultanze del registro imprese (es. scissione).
3. Sono finanziabili le operazioni realizzate successivamente al 1/1/2026 e entro la data di presentazione della domanda, con riferimento alla data di realizzazione dell'intervento, intesa come data dell'atto che

[7] Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, in attuazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

comporta il subentro, con una delle modalità di cui al comma 2.
4. Nella "scheda trasmissione di impresa" deve essere descritta l'operazione di trasformazione compiuta, nonché riportare l'indicazione degli atti (notaio rogante, elementi per l'individuazione dell'atto: data, n. repertorio, protocollo deposito per l'iscrizione al Registro Imprese, ove previsto) o di altra documentazione con la quale sono state realizzate le operazioni. Alla scheda devono essere allegati tutti gli atti citati.

Articolo 8 - Presentazione delle domande

1. A pena di inammissibilità, le domande di contributo, redatte in lingua italiana e complete della documentazione prevista, devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo https://restart.infocamere.it[8], **dalle ore 10.00 del 24/11/2026 alle ore 13:00 del 29/01/2027**, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
2. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario con le medesime modalità descritte.
3. La domanda deve comprendere, obbligatoriamente e a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 14 comma 2 Codice degli incentivi, la seguente documentazione:
a) *modulo di domanda*, redatto esclusivamente secondo il modello scaricabile dal sito www.romagna.camcom.it riportante il logo istituzionale della Camera di commercio della Romagna, recante, tra l'altro, oltre all'istanza di concessione, informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in merito ai requisiti di ammissibilità ed alle altre prescrizioni del bando, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
b) *scheda Linea intervento* (in alternativa: scheda Linea A "Incentivo a favore di nuove imprese" o scheda Linea B "Trasmissione d'impresa e passaggio generazionale"), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
c) la specifica documentazione relativa alla linea di intervento per la quale viene chiesto il contributo, in particolare:
 c1) per Linea A "Incentivo a favore di nuove imprese": fatture e/o preventivi di spesa,
 c2) per la Linea B "Trasmissione d'impresa e passaggio generazionale": atti e/o altra documentazione relativa all'operazione realizzata;
d) *modello di riepilogo* generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario.
4. La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale, l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La medesima informazione è altresì pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.
5. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento[9].
6. La Camera di commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria PEC

[8] L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.
[9] In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F24, che dovrà essere allegato con quietanza.

istituzionale cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese.
7. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la PEC attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non è imputabile alla Camera di commercio.
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 - Valutazione delle domande e concessione

1. I contributi sono concessi sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) del Codice degli incentivi.
2. L'attività istruttoria è volta alla verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità di cui agli artt. 4, 6 e 7 del presente bando.
3. Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Codice degli incentivi (soccorso istruttorio) provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine di giorni 15 per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e quelle relative alla documentazione, la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza come specificata all'art. 8 comma 3.
4. Ai fini della concessione delle agevolazioni, la Camera di commercio svolge i controlli previsti dall'articolo 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché la verifica al Casellario giudiziale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del medesimo Codice. In particolare, svolge:
a) la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC; i proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile sono esenti dalla verifica;
b) la verifica dell'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui all'art. 4, comma 3, lettera c) del Codice degli incentivi, attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale; l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi del medesimo art. 9, comma 1, lettera c).
5. L'istruttoria è completata, per ciascuna domanda presentata, entro il termine di 120 giorni dalla data di chiusura del bando, in caso il numero di domande pervenute sia inferiore a 50; il termine è aumentato di 30 giorni per ogni multiplo di n. 50 domande pervenute, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.
6. Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo, e che risultino in posizione utile in graduatoria, la Camera di commercio procede alla registrazione e ai controlli degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
7. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
8. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, la Camera di commercio procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi

dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
9. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. L'esito è comunicato agli interessati con le modalità indicate all'art. 8 comma 6.

Articolo 10 - Procedura di liquidazione del contributo

1. Il contributo è erogato dalla Camera di commercio, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in un'unica soluzione, successivamente alla comunicazione di ammissibilità, in modalità telematica (analoga alla procedura di presentazione della domanda di contributo), mediante la piattaforma ReStart e con le specifiche modalità previste per la linea di intervento A "Incentivo a favore di nuove imprese" (comma 3) e B "Trasmissione di impresa e passaggio generazionale" (comma 4)
2. Le modalità di rendicontazione sono inviate tramite pec unitamente alla comunicazione di ammissione al contributo, di cui all'art. 9 comma 9.
3. Per la linea di intervento A "Incentivo a favore di nuove imprese" la liquidazione è subordinata alla rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 6. In particolare, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo:

a) Modulo di rendicontazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) copia delle fatture in formato .pdf, scaricate dal Sistema di interscambio (SdI) e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP)[10] di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, estratto c/c, ecc.).

La richiesta di erogazione è trasmessa dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'iniziativa di cui all'art. 6 comma 7 lettera c).
4. Per la linea di intervento B "Trasmissione di impresa e passaggio generazionale", la richiesta di erogazione è trasmessa dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità al contributo.
5. A seguito della presentazione della richiesta di erogazione la Camera di commercio provvede a:
a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3;
c) svolgere i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:

i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In

[10] L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP). In tali casi, il soggetto beneficiario è tenuto, al fine della corretta identificazione e imputazione della documentazione di spesa, a integrare i documenti con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 563301/2025, utilizzando il servizio disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi ed illustrate nella guida operativa predisposta dalla medesima Agenzia e scaricabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura

caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, la Camera di commercio provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;

ii. effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui al presente articolo diano esito negativo, la Camera di commercio richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, la Camera di commercio eroga le somme dovute entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà in capo alla Camera di commercio di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

Articolo 11 - Revoca

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;

b) mancata realizzazione del programma di investimento agevolato o dell'operazione agevolata;

c) qualora i beni oggetto dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento;

d) intervento di un'operazione di delocalizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice degli incentivi;

e) apertura, nei confronti del soggetto beneficiario, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni o del divieto di doppio finanziamento;

g) il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa o sull'operazione aziendale;

h) rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario.

2. La revoca delle agevolazioni comporta la perdita del diritto a ricevere le erogazioni e l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate.

3. Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi.

4. La revoca è disposta dalla Camera di commercio che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

5. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7,

8, 9 e 10 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

Articolo 12 - Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 13 - Gestione delle attività

1. L'Ufficio di riferimento in relazione al presente intervento è l'Ufficio Promozione e sviluppo imprese e territorio della Camera di commercio della Romagna.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la Responsabile EQ Servizi di Promozione Alessandra Roberti a cui sono attribuiti i compiti disciplinati dall'articolo 6 della medesima legge.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito al Segretario generale.
4. Informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti e procedure di cui al presente intervento, possono essere richiesti all'Ufficio Promozione e sviluppo imprese e territorio attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica promozione@romagna.camcom.it o contattando il numero telefonico 0541 363886; domicilio digitale: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata all'indirizzo https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy.

Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, sezione "Finanziamenti" https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/finanziamenti-
1. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it.